

DOCUMENTO PROGRAMMATICO dell'Associazione Nazionale Archeologi,

III Congresso Nazionale, Roma 16 Marzo 2013

Il nostro impegno, la nostra filosofia

In un momento di grave crisi economica e sociale che colpisce il nostro paese e colpisce duramente anche la nostra professione, questo documento programmatico è l'espressione di un'Associazione che non cerca il ripiegamento su se stessa, né il consolidamento delle proprie posizioni, ma, consapevole dei propri successi, vuole puntare ancora in alto, rivendicare con coraggio, cambiare lo status quo, senza connivenze, senza nascondersi, a viso aperto.

Al centro di questo documento è la figura dell'archeologo visto come professionista maturo e consapevole, che aspira alla propria indipendenza e libertà, intese come riconoscimento pubblico, come apertura mentale, superamento di quei legami asfissianti che troppo spesso lo hanno sottomesso a indegne forme di sfruttamento sia economico, sia intellettuale. Libero dalla retorica che lo dipinge diversamente da quello che è e che fa, che si riappropria del linguaggio della comunicazione, che recupera la dimensione del racconto di sé, della storia, del territorio, che si pone come interfaccia positiva tra racconto del passato e progettazione del futuro, che afferma con convinzione il proprio ruolo sociale, che è attivo nella società e spinge la società ad un ruolo attivo. Un professionista orgoglioso del proprio lavoro, che sa coniugare la dimensione territoriale, nella quale il non archeologo non è proprio nemico, ma può essere un utile collaboratore, a quella europea, meno dedito all'archeologia di scavo, più attento alla tutela e a creare il consenso necessario a sostenerla, più abile nell'utilizzare gli strumenti delle contemporaneità digitale e più aperto alla collaborazione e allo scambio. Un professionista più sicuro di sé, che si riconosce in un Codice deontologico, che speriamo e crediamo debba essere unico per accomunare tutti gli archeologi al di là delle singole appartenenze associative, e che si scopre capace di dialogare alla pari con le Amministrazioni dello Stato per instaurare un sistema di tutela realmente efficace secondo le più innovative teorie in tema di beni comuni, che valorizzi le competenze dei professionisti, superando un'impostazione eccessivamente centralista della gestione dei beni pubblici e coinvolga le comunità attraverso processi di integrazione.

È troppo? non lo crediamo

1. L'ARCHEOLOGIA E GLI ARCHEOLOGI IN ITALIA: ASPETTI NORMATIVI

1.1 LA SITUAZIONE ATTUALE

Sulla tutela del patrimonio archeologico, artistico e culturale italiano esiste una lunga tradizione legislativa, risalente agli stati preunitari, i cui principi culminano nella Costituzione della Repubblica Italiana, che all'art. 9 sancisce il dovere della Repubblica di tutelare il patrimonio culturale della Nazione. Intervento legislativo fondamentale è stato negli ultimi decenni il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 /2004) che però ha il limite di non rinnovare, se non in dettagli secondari, i principi già contenuti nella legge 1089/1939. Questa lunga tradizione legislativa soffre, tuttavia, di una grave lacuna poiché si concentra sulla definizione del bene culturale e sulla sua tutela senza individuare, parallelamente, requisiti e competenze dei soggetti che concretamente operano nella tutela di tale bene. Al contrario della figura del restauratore, ad esempio, nel Codice dei Beni Culturali non compare mai la parola "archeologo".

In Italia attualmente sono in forza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa 350 archeologi, con una media di appena 1 archeologo ogni circa 1.200 chilometri quadrati di territorio nazionale (fonti MiBAC). Un rapporto assolutamente insufficiente ad assicurare una tutela effettiva del patrimonio archeologico e del territorio. Si tratta di un quadro sul quale anche le più ottimistiche prospettive di reclutamento nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali avrebbero uno scarso impatto. La conseguenza è che da decenni il Ministero è costretto a delegare di fatto le attività archeologiche a soggetti terzi, senza tuttavia che di questi siano stati definiti in modo chiaro e univoco le competenze e i titoli. Nello stesso Codice si lascia ampio spazio agli enti locali per le attività di valorizzazione, senza che ne siano state individuate con esattezza la sfera di applicazione e la qualificazione. In assenza di un chiaro quadro normativo, negli ultimi decenni si è sviluppata in modo spontaneo la professione dell'archeologo, con soggetti che in forma autonoma, parautonoma, parasubordinata o associata, contribuiscono in maniera decisiva a soddisfare le concrete esigenze di tutela, fruizione e valorizzazione. Di fatto i professionisti archeologi svolgono una funzione fondamentale direttamente connessa a un interesse pubblico costituzionalmente garantito, ovvero la tutela del patrimonio archeologico (Costituzione della Repubblica, art. 9).

1.2 RECENTI INNOVAZIONI LEGISLATIVE

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune importanti novità legislative, che riguardano la figura dell'archeologo e le attività di sua competenza in riferimento all'archeologia preventiva. Gli aspetti più significativi sono contenuti nel Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006, artt. 95 – 96) e nel D.P.R. 207/2010, in particolare artt. 245, 248, 251 relativi ad attività di scavo archeologico. Tali norme, intervenendo su specifici segmenti dell'attività archeologica, hanno il merito di aver sciolto alcuni primi nodi ma rendono ancora più urgente la definizione di norme quadro che definiscano in modo chiaro ruoli, competenze e qualifiche di tutti i soggetti coinvolti.

1.2.1 D.Lgs 163/2006

L'aspetto innovativo è dato **dall'anticipazione delle indagini archeologiche preventive**, volte a evidenziare la potenzialità archeologica dell'area oggetto di intervento, **alla fase di progettazione preliminare** invece che a quella esecutiva. Tra i soggetti abilitati a svolgere le indagini la legge individua i "dipartimenti archeologici delle università" e i "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia", specificando al comma 2 che l'elenco di tali soggetti è depositato e tenuto presso la Direzione Generale del MiBAC. Caratteristiche ed equipollenze dei requisiti sono definiti dal D.L. 60/2009.

La Circolare Ministeriale n. 10/2012 (datata 15 giugno 2012) chiarisce che l'unico elenco valido a norma di legge a raccogliere i nomi dei soggetti abilitati è quello tenuto presso la Direzione Generale, ribadendo che

ogni altro elenco analogo di professionisti tenuto presso le Soprintendenze territoriali è da considerarsi nullo. Sono invece autorizzati presso le Soprintendenze gli elenchi delle ditte in possesso dei requisiti per svolgere i lavori di scavo archeologico, in quanto soggetti non abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva e dunque non compresi fra quelli citati dalla norma di legge.

Oggetto di dibattito è se tale elenco sia da considerarsi vincolante o meno, ovvero se sia obbligatorio essere iscritti a tale elenco, per eseguire le indagini di archeologia preventiva. Il fatto non è di secondaria importanza in quanto l'esistenza di un elenco vincolante, anche solo per alcune attività professionali, si configura come una sorta di abilitazione alla professione. Al riguardo, una circolare emanata precedentemente dalla Direzione Generale alle Antichità poneva l'attenzione sul fatto che l'elenco avesse carattere unicamente ricognitivo, ma inseriva anche in tale elenco le ditte di lavori, oggi opportunamente espunte a seguito di una più corretta lettura del dettato normativo.

Una diversa lettura dell'art. 10 commi 1,2,3¹ del D.M. 60/2009 sembrerebbe evidenziare che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto incaricato di redigere una relazione di verifica archeologica preventiva passi di fatto per l'iscrizione dell'elenco.

Dunque permangono **margini di incertezza sulla natura ricognitiva o vincolante di tale elenco**, che necessiterebbero di ulteriori chiarimenti da parte degli organi interessati.

La Circolare Ministeriale n. 10/2012 ha, inoltre, chiarito in modo esemplare le modalità di applicazione degli art. 95, 96 della 163/2006 e del Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati², definendo le modalità esecutive dell'intero procedimento.

In estrema sintesi le attività da eseguire sono:

1. indagine bibliografica e d'archivio sulla zona oggetto di indagine e nel raggio di 5 km;
2. survey sull'area oggetto di intervento;
3. relazione finale sulla potenzialità archeologica dell'area in base ai dati di cui ai punti 1 e 2 e per le opere a rete alla fotointerpretazione;
4. redazione di schede MODI –ICCD per le emergenze archeologiche eventualmente rilevate;
5. redazione di cartografie che evidenzino le potenzialità archeologiche dell'area.

La definizione del Format, oltre che fondamentale al fine di omologare le norme tecniche di redazione della verifica preventiva, è rilevante in quanto codifica le procedure da eseguire, ponendo in evidenza le **competenze tecniche e scientifiche** che i soggetti abilitati devono di fatto possedere per svolgere tale attività, ma lascia ancora margini di incertezza per quanto riguarda le valutazioni archeologiche in ambito urbano, che dovranno essere chiarite quanto prima. Appare, comunque, evidente che la raccolta bibliografica, d'archivio, il survey e la redazione di una cartografia finale accompagnata da una relazione altro non sono che le attività da condurre per la **redazione di una carta archeologica**, peraltro assimilabili pienamente alle attività condotte per la redazione di un **Piano Urbanistico Comunale** o di un **Piano Paesaggistico Territoriale** per quanto attiene la parte archeologica.

¹Art. 10. Procedimento di iscrizione nell'elenco:

1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7. 2. L'interessato, qualora anteriormente alla conclusione del procedimento, inizi a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attività, dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

² www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/documenti/istruzioni%20redazione%20documento.pdf

Permangono, peraltro, ancora alcune resistenze all'applicazione della normativa. Infatti, sebbene la Circolare Ministeriale 10/2012 sia chiara nell'esplicitare le procedure applicative, si assiste ad una crisi di rigetto delle disposizioni dirigenziali da parte dei funzionari di Soprintendenza, ancora legati ad un mondo pre-codice degli appalti, e tra i colleghi archeologi. Alcuni perché legati al sottobosco delle conoscenze delle Soprintendenze e altri, la maggioranza, perché privi di formazione specifica sul GIS e sulle Schedature MODI dell'ICCD e sui database previsti dal format. Sarebbe gravissimo se lo stesso mondo dei professionisti, invece di cavalcare l'archeologia preventiva come un fondamentale strumento di emancipazione e affermazione, rifiutasse e ne decretasse il sostanziale fallimento per una mera paura o riluttanza tecnica verso le linee guida del Ministero.

Infine, l'ANA considera fondamentale la stesura e approvazione del Decreto Interministeriale Beni Culturali-Infrastrutture, previsto dalle norme sull'archeologia preventiva ma mai approntato. La mancanza di tale decreto impedisce a qualunque materia di essere reclamata come ineludibile senza ricorso in giudizio, con grave danno per la tutela del patrimonio archeologico, per le committenze e per i professionisti del settore.

1.2.2. D.P.R. 207/2010

Ancora più significativo si rivela il contenuto di alcuni articoli del D.P.R 207/2010 in relazione alle **attività di scavo archeologico di terra e subacqueo** (art. 240, comma 1, a).che rappresenta il regolamento del succitato D.Lgs 163/2006, ed in particolare:

art. 245 Progettazione dello scavo archeologico;

art. 248 Qualificazione e direzione tecnica riguardanti i beni del patrimonio culturale (comma 5);

art. 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.

Per la **progettazione di scavo archeologico e per il collaudo degli scavi archeologici** la norma indica tali attività come di competenza dell'**archeologo** con specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento (art. 245) alla quale si aggiungono, per il collaudo, 5 anni di esperienza (art. 251).

Per la **direzione tecnica di imprese abilitate all'esecuzione di scavi archeologici (categoria OS25)** la legge indica, come soggetti destinatari, **gli stessi soggetti abilitati alla redazione del documento di verifica archeologica preventiva ex art. 95** (Dipartimenti Archeologici universitari e soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia).

Al di là della definizione dei requisiti, per la quale sarà necessario una specifica ulteriore all'interno del regolamento (ad es. cosa si intenda per "specificata esperienza e capacità professionali coerenti con l'intervento", o in che modo debbano essere conteggiati i 5 anni di esperienza professionale), l'importanza di questi articoli è data dal fatto che, quantomeno nell'ambito dei lavori pubblici, tali attività devono **essere condotte esclusivamente dagli archeologi** in possesso, a seconda dei casi, di ulteriori titoli o meno rispetto alla laurea, e **non da altre professionalità** che, ad oggi, hanno spesso svolto al posto degli archeologi questa funzione senza averne diretta competenza e conoscenza. Siamo autorizzati a ritenere che il legislatore, avendo differenziato, all'interno della stessa legge e del suo regolamento, il termine "**archeologo**" dal termine "**soggetto in possesso di laurea con indirizzo archeologico e dottorato di ricerca in archeologia**", abbia voluto indicare **nel primo caso il soggetto in possesso della sola laurea e con specifica competenza sull'oggetto dell'intervento**.

Art. 245 – Progettazione di scavo archeologico

L'art. 245 definisce, fra i commi 1,2,3 e 4, i contenuti del **progetto preliminare** di scavo, che consiste in una relazione "redatta da soggetti con qualifica di **archeologo** in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento".

I contenuti della relazione sono:

- a. quadro delle conoscenze pregresse [lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte organizzato per settori di indagine];
- b. elaborati grafici relativi al quadro delle conoscenze pregresse;
- c. indagini necessarie [rilievo generale; ricognizioni territoriali (survey) ed indagini diagnostiche; indagini complementari necessarie];
- d. tipi e metodi di interventi;
- e. priorità degli interventi;
- f. criteri progressione temporale dei lavori (cronoprogramma).

Seppure non esplicitamente indicato, appare evidente che **la progettazione definitiva di cui al comma 5 del medesimo articolo è anch'essa di competenza dell'archeologo** in quanto, oltre a contenere i risultati delle attività esplicitate nella progettazione preliminare, ne definisce meglio le caratteristiche, alle quali si affiancano altre attività (es. studio e pubblicazione, redazione della documentazione di scavo) chiaramente di competenza dell'archeologo, che la legge definisce come segue:

- a. scavo;
- b. documentazione di scavo (organizzazione della stessa tramite giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica, etc.);
- c. restauro dei reperti mobili ed immobili (metodologia e logistica);
- d. schedatura preliminare dei reperti (predisposizione modelli schede);
- e. immagazzinamento dei reperti (attrezzature, cassette, buste, cartellini, etc.);
- f. individuazione di locali idonei;
- g. analisi di laboratorio/campioni;
- h. studio e pubblicazione;
- i. forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
- j. manutenzione programmata;
- k. cronoprogramma degli interventi.

Per quanto riguarda la possibile obiezione circa la validità di tali norme anche al di fuori del codice dei contratti pubblici, sia pure dovendosi tener in conto dell'orientamento a favore della non restrittività della norma, appare sostenibile con buone argomentazioni che tali attività possano restare sempre comunque di competenza dell'archeologo anche al di fuori degli ambiti di applicazione del codice dei contratti pubblici. La stessa Circolare Ministeriale n. 10/2012 evidenzia che "le indicazioni contenute nella presente circolare, pur essendo riferite agli interventi sottoposti all'applicazione del Codice Contratti, **contengono buone pratiche e principi metodologici utilizzabili anche nell'ambito di interventi non sottoposti all'applicazione del suddetto Codice**, previa sottoscrizione di accordi specifici con i soggetti interessati e/o esplicita previsione negli strumenti di pianificazione territoriale". Quest'ultima specifica fa chiaramente riferimento alla redazione

di **Piani Urbanistici Comunali (PUC)** e di **Piani Paesaggistici Territoriali (PPT)** per la realizzazione dei quali, limitatamente alla parte archeologica, le attività da condurre e la metodologia sono in effetti analoghe, per non dire le medesime, di quelle messe in atto per la redazione del documento di verifica archeologica preventiva. Da quest'ultima frase sortisce la riflessione per la quale le attività che presentano forte o piena analogia con quelle regolamentate dal D.Lgs 163/2006 costituiscano parimenti attività di competenza dell'archeologo.

Un aspetto importante sulla definizione professionale viene dall'**archeologia subacquea** (ricompresa nell'oggetto del Codice contratti, si veda D.P.R .207, art. 40, comma 1). La legge 157 del 2009 ratifica la convenzione Unesco di Parigi perché all'articolo 2 recita: "piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione... *omissis*". La quale alla regola n. 22 dice (trad.): "**Le attività sul patrimonio culturale subacqueo devono essere effettuate esclusivamente sotto la direzione e il controllo ed in presenza di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica adeguata al progetto**"³. Si tratta quindi di un'ulteriore utilizzo del termine "archeologo" in un combinato fra la Convenzione e la legge che la adotta per lo Stato Italiano. Appare dunque chiaro che se la legge 157 adotta in toto la Convenzione, adotta anche il termine archeologo, per di più subacqueo, e quindi la specifica sulla sua professionalità.

In conclusione, da quanto su esposto si evincono le seguenti riflessioni in base alle norme succitate che:

- comprendono per la prima volta la parola "archeologo" inteso come soggetto in possesso di laurea magistrale e con specifica esperienza e la definizione di figure a più elevata specializzazione intese come "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia" definizioni che tuttora mancano nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che è opportuno e urgente che quest'ultimo recepisca dalla norma sui lavori pubblici con ulteriori specificazioni e integrazioni;
- definiscono la figura professionale dell'archeologo per alcune attività relativamente alla fascia in possesso di laurea ed esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento da compiere, per altre relativamente ad una fascia in possesso di ulteriori requisiti (specializzazione e dottorato di ricerca). A questa articolazione ben si addicono le fasce professionali individuate e approvate dall'ANA sin dal I Congresso Nazionale;
- attribuendo specifiche funzioni alla figura di archeologo, **escludono di fatto che le stesse funzioni possano essere svolte da altre professionalità;**
- riguardo la verifica archeologica preventiva e le attività di scavo archeologico pongono le basi per una regolamentazione di fatto anche delle attività analoghe o delle medesime attività laddove eseguite in ambiti differenti da quelli oggetto del Codice dei Contratti pubblici.

Pertanto, sulla base di quanto premesso, l'ANA si impegna a:

- evidenziare tutte le attività di competenza dell'archeologo in qualche modo ricomprese all'interno della norma e altre analoghe;
- divulgare presso tutti gli attori interessati dalle attività oggetto del Codice Contratti (professionisti ordinistici e non, enti locali, enti di tutela e ricerca, etc..) la normativa stessa e le sue implicazioni;
- monitorare la corretta applicazione del dettato di legge.

³ "Rule 22. Activities directed at underwater cultural heritage shall only be undertaken under the direction and control of, and in the regular presence of, a qualified underwater archaeologist with scientific competence appropriate to the project".

1.3 ARCHEOLOGIA SUBACQUEA: PROBLEMI, SOLUZIONI, PROGETTI

Come abbiamo visto tali disposizioni normative interessano un settore importante dell'archeologia italiana: l'archeologia subacquea. Questa vive un momento particolarmente contrastato: da una parte la ormai cronica carenza di fondi pubblici che mortifica la ricerca e rende pressoché inutile la formazione di figure professionali d'avanguardia, dall'altra la necessità impellente di porre in atto una concreta tutela e rendere la giusta valorizzazione ad un patrimonio archeologico sommerso mai posto in luce con campagne di ricerca, ma sempre frutto di scoperte casuali, spesso di privati cittadini e quasi mai degli organi dello Stato preposti a questi compiti. Unica eccezione a questo quadro il progetto Archeomar, volto a creare un censimento dei beni archeologici sommersi, realizzato grazie allo stanziamento dei fondi previsti dalla legge n. 264 (art.13, 8 nov. 2002).

Il D.Lgs 163/2006, nell'ambito della ricerca archeologica subacquea, apre un solitario spiraglio sulla possibilità di sviluppare i temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso. Tutti i lavori concernenti modifiche strutturali a porti e approdi (la cui frequente continuità d'uso ne fa dei siti importantissimi per la ricostruzione storico-archeologica) devono essere affrontati, come a terra, con una visione ad ampio raggio che consideri le emergenze archeologiche e le evidenze in fase preliminare ed esecutiva in rapporto al territorio. Il D.Lgs. 163/2006 all'art. 95 indica quali soggetti preposti alla redazione di questi elaborati (VIArch) i Dipartimenti archeologici delle Università e i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La natura di questi incarichi porta inevitabilmente alla necessità da parte dei soggetti che se ne occupano, di affrontare indagini e prospezioni visive immergendosi in porti e acque caratterizzate da forte traffico marittimo. Per effettuare immersioni a scopo scientifico in tali bacini è necessario (stante l'attuale normativa) disporre dell'iscrizione agli elenchi dei sommozzatori tenuti dalle locali Capitanerie di Porto così come previsto dal Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, che regola la materia anche per le attività di ricerca, data la carenza legislativa specifica sulle attività di immersione scientifica. Questo combinato di norme obbliga un archeologo professionista, con specializzazione o con il titolo di dottore di ricerca, al fine di predisporre un'indagine subacquea per la redazione di una VIArch, al conseguimento del titolo di sommozzatore in servizio locale con la relativa iscrizione ai registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. Tale qualifica è ottenibile affrontando un corso della durata di almeno tre mesi, offerto in Italia da poche scuole specializzate, dal costo variabile tra 3 e 6 mila euro. Tali corsi, però, non offrono nessuna specifica formazione sulle tematiche relative all'archeologia subacquea, anzi obbligano il candidato ad acquisire competenze in attività tecniche subacquee di cui non avrà mai la necessità⁴. Anche la recente Proposta di Legge volta ad unificare le numerose trattazioni in materia (C 344 Bellotti, C 2369 Lo Presti, C 2509 Carlucci – recante norme sulla Disciplina sulle attività subacquee ed iperbariche) non fa menzione delle attività subacquee prettamente scientifiche svolte per scopi di studio o di lavoro, né fornisce indicazioni chiare sulle norme di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli operatori e in genere sulla sicurezza sul lavoro⁵.

L'ANA si impegna, quindi, ad elaborare una proposta di intervento giuridico al fine di regolamentare questo settore, anche nella prospettiva di un auspicato intervento statale sul settore nautico. Tale azione avrà maggiore forza e successo, se cercherà il coinvolgimento e la collaborazione dei rappresentanti di altre discipline scientifiche che svolgono le loro ricerche in mare (geologi, geomorfologi, sedimentologi, biologi

⁴ Il candidato impara a tagliare e saldare sott'acqua, a flangiare tubazioni e altre competenze assolutamente inutili nel lavoro archeologico subacqueo, mentre nessuna pratica o enfasi è posta sul rispetto del sito e della stratificazione archeologica.

⁵ Nonostante l'incontro tenutosi a Roma il 22 marzo 2010 alla Camera dei Deputati fra i relatori della PdL e i rappresentanti del mondo del lavoro dove si sottolineò questa lacuna acquisendo la promessa di considerare anche la subacquea scientifica come terza parte del mondo delle professioni subacquee oltre alla subacquea industriale e quella ricreativa.

marini, ecologi⁶) e condividono con gli archeologi subacquei gli stessi problemi.

Nel quadro di questa attività e nell'ottica di porre un'attenzione particolare ai temi della sicurezza sul lavoro, l'ANA non trascurerà la possibilità di proporre collaborazioni con enti di ricerca che si occupino di medicina iperbarica, per la definizione di standard operativi di immersione con il fine di studiare accorgimenti, procedure e metodi allineati con i necessari parametri di sicurezza da adottare nei cantieri subacquei⁷.

Dal mondo del lavoro partono le istanze per progredire nell'evoluzione dei metodi e nella ricerca della qualità come mezzo per superare la crisi congiunturale. In questo quadro la prospettiva di ricercare l'uniformità dei processi lavorativi in ambito subacqueo attraverso l'adozione (e l'implementazione) delle norme UNI occuperà un posto di riguardo nell'agenda del Comitato Tecnico Scientifico che andrà ad occuparsi delle problematiche della nostra professione. Il contributo che l'ANA può dare con l'adozione di procedure condivise, in questo ambito operativo è fondamentale anche per evitare di subire successivamente imposizioni concepite da terzi e scollegate dalle reali esigenze tecniche che si affrontano quotidianamente.

In particolare l'ANA si impegna a:

- studiare modifiche al tariffario che considerino alcuni aspetti degli incarichi quando prevedano immersioni subacquee, con particolare attenzione ai temi del lavoro usurante, in acque contaminate, l'obbligo di utilizzo di barriere di protezione specifiche e quindi il relativo costo di noleggio, le fasi di turnover e standby con i relativi carichi di lavoro e di conseguenza le differenti prestazioni offerte⁸.
- studiare procedure di accreditamento presso le Soprintendenze e di riconoscimento della figura di archeologo subacqueo (con requisiti standard e interpretativi da definire) che al momento, come per la figura dell'archeologo, non è prevista dalla normativa vigente se non dalla Convenzione Unesco 2001, recepita dalla legge 157 del 2009 per il riconoscimento di ogni emergenza archeologica subacquea per il primo intervento di tutela;
- proporre modifiche del format per la redazione del documento di valutazione archeologica preventiva adatte al lavoro subacqueo;
- sollecitare la mappatura efficiente del patrimonio archeologico sommerso e creazione di tavoli di lavoro con gli enti comunali e regionali per il loro sfruttamento ai fini turistici nel rispetto delle indicazioni di valorizzazione della Convenzione Unesco di Parigi del 2001 e della legge 157/2009 che l'ha recepita per lo Stato Italiano;
- creare programmi e attività divulgative finanziate con i fondi concessi alle Amministrazioni delle AMP concernenti la divulgazione e il rispetto della legge 157/2009 (Convenzione Unesco) con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione *in situ* dei reperti archeologici sommersi;
- sensibilizzare le amministrazioni delle AMP per l'implementare e la valorizzare i percorsi blu di AS (legge 394/91 art 1 comma b).

⁶ L'AIOSS è l'ANA italiana degli operatori subacquei scientifici. Altre informazioni sul sito <http://www.aioss.info>.

⁷ Per questo problema si può partire dal protocollo utilizzato dall'equipe di videoripresa che ha documentato la messa in sicurezza del relitto del Polluce in Toscana con immersioni fino a 103 metri di profondità in circuito aperto, autorizzata dalla Soprintendenza della Toscana.

⁸ Occorre forse una riflessione su questo passaggio del tariffario per quanto riguarda le spese certamente più onerose nel lavoro subacqueo: *“Alle tariffe può essere aggiunto l'utile d'impresa e spese generali nella misura del 24,30%, cfr.: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Napoli e Caserta, tariffario per collaborazioni archeologiche (cd. Tariffario De Caro, 1998).”*

1.4 RICONOSCIMENTO PUBBLICO

Alla luce del quadro normativo esposto, l'ANA ritiene fondamentale l'inserimento della figura dell'archeologo nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42 /2004). La definizione della figura dell'archeologo attraverso una norma specifica è un passaggio ineludibile per definire identità, competenze e regole per migliaia di archeologi ai quali ogni giorno il nostro Paese affida un compito fondamentale di ricerca, tutela e fruizione del patrimonio archeologico. È un atto privo di oneri per lo Stato, ma essenziale per riempire di significato i riconoscimenti indiretti già esistenti e per dare la giusta dimensione a sistemi di certificazione sostanzialmente alternativi (come la norma tecnica UNI), che nei casi di pubblico interesse costituzionalmente garantito devono essere complementari e subordinati ad un riconoscimento giuridico. Lo stesso quadro normativo comunitario rende necessaria tale regolamentazione per consentire la libera circolazione comunitaria degli archeologi la cui mobilità rischia infatti di essere compromessa dalla mancanza in Italia di un chiaro quadro legislativo. In questo senso è stata già presentata in Parlamento ed in commissione Cultura nel corso dell'ultima legislatura la PdL n. 1639 (detta Madia-Samperi), che inserisce i professionisti dei beni culturali, tra i quali gli archeologi, all'interno del Codice dei Beni Culturali, istituendo degli elenchi nazionali delle singole professioni, a scopo ricognitivo (che sarebbe opportuno cassare), e riservando un importante ruolo alle Associazioni Professionali. **Una volta inserito il profilo professionale in una legge sarà necessario creare una norma transitoria che consenta di definire dei criteri di accreditamento anche per coloro che non rientreranno nel profilo, ma da anni svolgono a buon diritto la professione.**

Per il profilo professionale dell'archeologo l'ANA propone di adottare questa definizione: gli archeologi nei ruoli di direzione, coordinamento, responsabilità ed esecuzione svolgono le seguenti attività: individuazione, ricognizione, scavo e rilievo dei siti di interesse archeologico; individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza dei beni di interesse archeologico, progettazione e collaudo dei relativi interventi; progettazione e collaudo degli interventi di scavo; valorizzazione dei beni archeologici; catalogazione, documentazione, anche grafica e fotografica; progettazione e collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione e trasporto; ordinamento, con riferimento ai beni archeologici, dei musei e delle mostre, progettazione e collaudo dei relativi interventi; direzione dei musei che conservano prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati (fatti salvi i requisiti fissati da ICOM e Carta delle Professioni Museali); direzione e firma di valutazioni di rischio e di impatto archeologico (VIArch), fatti salvi i requisiti del D.Lgs. 163/2006; attività di perito e di arbitro in ordine a tutte le precedenti mansioni, ivi compresa la stima patrimoniale.

1.5 REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

L'ANA, pur ritenendo imprescindibile il riconoscimento pubblico del profilo professionale dell'archeologo, considera importante dare forme di riconoscimento anche alle Associazioni di rappresentanza, pertanto valuta come positivo passo in questo senso la recente approvazione della legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate. Infatti, in una società della conoscenza sempre più fluida e dinamica, dove le competenze devono essere continuamente aggiornate e i profili sono in costante evoluzione, le Associazioni devono assumere compiti sussidiari rispetto alle istituzioni, a cominciare dalla deontologia, dall'aggiornamento professionale e dai servizi ai professionisti.

A tal proposito è necessario individuare forme evolute di autoregolamentazione della categoria attraverso un confronto tra tutte le componenti del settore per promuovere piattaforme condivise. È un impegno dell'ANA promuovere la costituzione di un Codice Deontologico unico e condiviso, un Patto per l'Archeologia sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel processo di tutela (MiBAC, Università, Professionisti, Imprese) affinché chiunque aderisca – soggetti singoli o associati, istituzioni e professionisti, università e imprese – sia tenuto a rispettare standard qualitativi predefiniti a fronte di tariffe e compensi dignitosi.

1.5.1 Legge 4/2013 sulla regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi (norma tecnica UNI).

Con la legge appena approvata sarà possibile regolamentare le associazioni professionali e accreditarle, dopo una procedura che va ancora disciplinata, entro un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'ANA deve percorrere l'*iter* di accreditamento e diventare quindi parte sociale riconosciuta in grado di rappresentare con piena legittimità in ogni ambito politico/giuridico/sindacale gli archeologi. Per questo sarà fondamentale seguire quanto più possibile da vicino il processo di stesura del regolamento e delle circolari esplicative della legge, in modo da assicurare le condizioni più favorevoli per l'*iter* di accreditamento e per cercare di risolvere alcune criticità della norma recentemente approvata che sembrano non armonizzarsi con le norme contenute nel codice degli appalti. Infatti, non è ancora chiaro il rapporto tra i soggetti abilitati dell'art. 95 della legge 163/2006 e la nuova legge. Inoltre per le professioni del settore dei beni culturali, direttamente connesse a un interesse pubblico costituzionalmente garantito – in cui è in gioco non solo l'interesse del cliente/committente delle prestazioni del professionista, dunque, ma il superiore interesse della collettività – l'ANA continua a ritenere imprescindibile anche un riconoscimento pubblico, e non solo privatistico e volontario, dei professionisti. Sempre in riferimento alla norma UNI va scongiurato il rischio, sempre più attuale, che le procedure di certificazione e di qualificazione – che tra l'altro si rivelerebbero superflue e ridondanti nel caso degli archeologi italiani, che i dati dell'ultimo Censimento Nazionale promosso dall'ANA mostrano generalmente essere già iperqualificati per l'incarico svolto – per l'attività si traducano in un balzello a carico dei professionisti e dei lavoratori destinato ad enti privatistici interessati a lucrare sul *business* delle certificazioni. Sempre riguardo alla norma tecnica UNI si dovrà cercare di renderla effettivamente volontaria e non obbligatoria, come sembrerebbe essere nella stesura della legge. L'ANA deve ricoprire un ruolo di primo piano anche nella redazione di qualsiasi norma tecnica UNI riguardante la qualificazione degli archeologi e delle procedure.

1.6 RATIFICA DELLA CONVENZIONE DE LA VALLETTA

La Convenzione Europea per la Tutela del Patrimonio Culturale (La Valletta, Malta 1992) esprime una concezione innovativa, alla base dei più evoluti sistemi di tutela del patrimonio archeologico nel resto d'Europa, che, nella scia del *polluter pays principle*, stabilisce che le esigenze della tutela debbano essere integrate nei programmi di pianificazione territoriale con oneri a carico delle committenze delle opere. Dove è stata applicata ha comportato un netto miglioramento dei livelli di tutela del patrimonio archeologico, l'ottimizzazione delle procedure e una maggiore efficienza e trasparenza del mondo del lavoro in archeologia, con costi economici contenuti e comunque proporzionali a quelli complessivi delle opere, con un ritorno enorme in termini di conoscenza, tutela del paesaggio e ricadute occupazionali in un settore peraltro strategico in Italia. A 20 anni di distanza dalla sua firma, l'Italia non ha ancora incomprensibilmente ratificato la Convenzione accumulando un forte ritardo nella modernizzazione dell'archeologia, mortificando le competenze del settore e mettendo fortemente in discussione il ruolo di leadership nel campo della tutela un tempo internazionalmente riconosciuto. Come è dimostrato nei paesi europei che l'hanno approvata la precarietà nel campo dell'archeologia non è fisiologica. Pertanto l'ANA continuerà la sua battaglia per una rapida ratifica della Convenzione.

2. LAVORO, CONTRATTI E TRATTAMENTO ECONOMICO

2.1 CONTRATTI NAZIONALI

Gli archeologi sono, come dimostrano i due censimenti nazionali condotti dall'ANA, in larghissima parte lavoratori indipendenti, in grande maggioranza professionisti autonomi, parautonomi (partite iva) o parasubordinati (contratti a progetto). Il loro livello retributivo è, però, piuttosto basso, essendo la maggioranza ben al di sotto dei 15000 euro lordi l'anno. Una parte significativa è costituita da lavoratori in mono committenza costretti a contrattare individualmente i compensi, con scarsissimo potere contrattuale, in situazioni di debolezza, che troppo spesso arrivano allo sfruttamento. Anche quelli che operano da freelance in maniera genuina soffrono dell'assenza di un welfare minimo, che ne tuteli la condizione in caso di difficoltà o di maternità/paternità, nonostante i contributi alla gestione separata dell'INPS assorbano una parte consistente dei loro guadagni (ormai un terzo). Sebbene sin dal 2000 sia disponibile il CCNL dell'Edilizia, sono pochissimi i colleghi, concentrati solo in alcune regioni, che lavorano con questo contratto. È bene ricordare che il CCNL edile presenta alcune criticità quali l'esclusione degli archeologi dal livello più alto, il settimo, e il fatto che la parola "archeologo" non venga utilizzata preferendo usare nella definizione del profilo espressioni come "Responsabile del Recupero Archeologico" al sesto livello od "Operatore Archeologico" al quinto livello. Inoltre, la presenza al quarto livello dell' "Operaio in Cantiere Archeologico" e al terzo dell' "Operaio Specializzato in Cantiere Archeologico" ha fatto sì che molti colleghi fossero sotto-inquadrati come operai, seppure specializzati, mentre addirittura alcuni colleghi sono inquadrati con contratti da operai di primo livello. Recentemente, l'archeologo è stato inserito anche nel CCNL degli studi professionali aumentando quindi le possibilità di tutela anche per i colleghi che, facendo parte della filiera della progettazione territoriale e lavorando per studi di progettazione/professionali e società, sono coinvolti nei sempre più importanti processi di cambiamento del paesaggio. Tale inserimento ha fatto nascere una serie di polemiche, ma dietro la diatriba tra contratto edile e degli studi professionali c'è una differenza di visione dell'archeologia: o l'archeologia si riduce essenzialmente ad attività di cantiere di scavi e quindi richiede strumenti adatti a questa sua caratteristica oppure l'archeologia è anche tante altre cose tra cui progettazione e pianificazione territoriale, quindi necessita di strumenti che inquadrino la professione in questi ambiti. La posizione dell'ANA va certamente incontro a questa seconda visione: riteniamo, infatti, che il contratto degli edili sia sicuramente tutelante per il cantiere, ma che l'archeologia del futuro non debba essere "scavocentrica".

L'ANA rimane favorevole all'inserimento della figura dell'archeologo in quanti più contratti nazionali possibili, considerando fondamentale allargare sempre più il perimetro dei colleghi tutelati. Per quanto riguarda la grandissima maggioranza degli archeologi che non hanno e non reclameranno in futuro un contratto di dipendente, è necessario utilizzare i contratti nazionali come strumento per tutelare anche il lavoro autonomo sotto forma sia delle principali tutele lavoristiche, sia dei compensi minimi esigibili, almeno pari/superiori al lordo di un dipendente per lo stesso ruolo. Come dimostra il recente caso della Legge 90/2012 "Fornero" sulla riforma del mercato del lavoro, tutelare i lavoratori autonomi per legge è possibile. Infatti, il principio che il lavoro autonomo, in questo caso dei collaboratori a progetto, non debba essere retribuito meno di quello dell'equivalente lavoratore dipendente, è ora legge dello stato. Questa legge consente, per la prima volta, di mettere dei paletti verso il basso a tutela dei lavoratori: i compensi per il lavoro autonomo devono essere inseriti e tutelati tramite l'allargamento al mondo del lavoro non dipendente dei contratti nazionali, assieme alle principali tutele e diritti sindacali. È quanto mai necessario scrivere prima possibile queste parti dei contratti e lottare per la rapida approvazione parlamentare di uno statuto del lavoro autonomo. In ognuno di questi ambiti l'ANA si farà parte promotrice.

2.2 TARIFFARIO E SUO RECEPIMENTO

Il tariffario ANA, concluso nella sua prima parte e divulgato a partire dal 2011, comincia ad avere diffusione e credibilità presso diversi attori, rendendo possibile una serie di valutazioni relative alla sua integrazione e

aderenza alla situazione lavorativa degli archeologi sul territorio nazionale. Com'è noto, il principio base del tariffario è stato quello di individuare criteri e parametri verificabili e aggiornabili per la determinazione di un costo orario del lavoro (tariffa a vacanza). Si è, infatti, puntato proprio alla definizione di un costo orario del lavoro professionale a prescindere dall'oggetto dell'intervento (scavo, sorveglianza, studio, redazione della documentazione scientifica, etc.) , poiché tale aspetto appare quello di più immediata necessità e di più difficile valutazione da parte sia degli archeologi stessi, sia di terzi, sia dei datori di lavoro, tutti sinora privi di riscontri sia pure a carattere orientativo. Il punto è stato dunque quello di tradurre ogni incarico (inclusi quelli affidati generalmente al m o km quadrato) in tempi di esecuzione, al fine di richiedere al committente un adeguato, ma motivabile, compenso sulla base, appunto, del tempo necessario a portare a termine il lavoro.

La suddivisione individuata dall'ANA in tre fasce di archeologi, a seconda del grado dei titoli di studio e dell'esperienza professionale, ha trovato facile riscontro nelle fasce del tariffario che ben interpretano la norma di legge (in particolare il D.P.R. 207/2010) riguardo all'obbligatorietà di ulteriori requisiti, oltre alla laurea, per lo svolgimento di determinate attività oggetto della professione di archeologo.

Si riportano di seguito i criteri individuati per la redazione del tariffario:

- 1) analogia di attività/mansioni svolte dall'archeologo con quelle di altri professionisti dei settori affini e in particolare architetti, ingegneri, agronomi, restauratori;
- 2) prezziari ufficiali relativi ad attività analoghe a quelle dell'archeologo, all'interno dei quali sono individuati costi della manodopera rispondenti alla media di mercato;
- 3) CCNL, con specifico riferimento al fatto che il costo del lavoro autonomo non può essere inferiore al costo lordo di un lavoratore dipendente di qualifica inferiore, maggiorato a copertura dell'aliquota IRAP e a compensazione della forma di lavoro autonomo e dei costi vivi a carico del lavoratore non subordinato⁹;
- 4) CCNL per le attività in regime di subordinazione (contratto studi professionali, contratto edilizia, etc.).

In base a quanto su esposto, le cifre indicate nel tariffario non sono calcolate in base ad ottimistici auspici futuri, ma su compensi già percepiti da altre figure professionali assimilabili per ambito di lavoro, corso di studi, grado di specializzazione degli stessi nonché dagli stessi archeologi, come documentato dai contratti stipulati.

La situazione di assoluta mancanza di parametri e norme sulla definizione professionale dell'archeologo ha avuto importanti ripercussioni sui compensi (per questo motivo qualunque discorso di tutela del lavoro e dei compensi non può prescindere da una definizione professionale definita da una norma di legge¹⁰), creando disomogeneità nelle retribuzioni a seconda dei contesti territoriali. La possibilità di un'oscillazione di circa il 20% dalle tariffe base individuate, prevista nel tariffario almeno in prima applicazione nelle zone maggiormente penalizzate, consente di graduare in modo più congruo l'avvicinamento ai livelli retributivi ottimali.

Le motivazioni dei bassi compensi sono generalmente dovute:

1. ai costi iniziali in sede di progettazione preliminare e definitiva troppo bassi in quanto calcolati da figure altre dall'archeologo, senza conoscenza delle reali attività dallo stesso realizzate e senza

⁹ Per le attività di lunga durata, alle quali non può essere applicato il criterio a vacanza, il calcolo del compenso è stato fatto utilizzando come riferimento i contratti collettivi nazionali di livello analogo e in analogia con quanto, successivamente, indicato nel decreto Fornero.

¹⁰ Molto tempo si è perso, in passato, ritenendo di partire proprio dalla tutela solo sindacale dei compensi e lasciando indietro come marginale e, anzi, anacronisticamente protezionistica, la questione della definizione professionale: i guasti di questa scelta, non sempre limpida, sono sotto gli occhi di noi tutti.

riferimenti ufficiali attendibili e di vasto respiro (si vedano i prezziari redatti dalle Soprintendenze o quelli delle opere pubbliche a valore regionale);

2. ai forti ribassi in sede di gara, che partendo da costi già bassi all'inizio diventano spesso addirittura ridicoli;
3. alla mancanza di standard nelle documentazioni da consegnare al committente e sulle quali motivare il compenso richiesto;
4. alla condizione oggettiva degli archeologi esposti ad un mercato senza regole, all'interno del quale non sono spesso in grado di stimare il costo corretto del proprio lavoro per mancanza di punti di riferimento che, quando ci sono, sono viziati da quanto al succitato punto 1, con conseguente difficoltà a imporsi in maniera autonoma. A ciò si aggiunga, la sfiducia di fondo degli stessi archeologi di non essere in grado di imporre e pretendere tariffe a volte decisamente superiori a quelle sino a quel momento percepite, e questo perché non in grado di sostenere tali richieste, né di motivarle con riferimenti certi (tariffe analoghe di riferimento, contratti già approvati da altri enti per lavori analoghi, etc.).
5. alla condizione dei committenti che, non avendo parametri di alcun genere per inquadrare correttamente il professionista, lo considerano in un'ottica riduttiva dal punto di vista dell'autonomia e autorevolezza professionale, con conseguente sottovalutazione del suo lavoro e del relativo compenso. È importante sottolineare come l'archeologo sia ulteriormente penalizzato nel suo lavoro dalla errata, ma inveterata configurazione di "collaboratore esterno" della Soprintendenza e troppo spesso da quest'ultima suggerito o addirittura imposto secondo cattive, ma radicate prassi dissonanti con i principi della pubblica amministrazione.

La diffusa accettazione, da parte degli archeologi, di tariffe lesive della dignità lavorativa, seppure da deprecare e peraltro contraria al codice deontologico dell'ANA¹¹, non può essere soltanto demonizzata, ma deve, per essere adeguatamente compresa e per trovare efficaci misure di contrasto, essere inserita e letta in un quadro più generale del problema della professione di archeologo.

Per ovviare a questi aspetti l'ANA si prefigge una serie di obiettivi di breve e lunga durata, così sintetizzabili:

1. Utilizzo del tariffario in fase di progettazione di interventi archeologici (e su questo punto, si fa diretto riferimento al succitato D.P.R. 207/2010 e alla competenza oggi riconosciuta all'archeologo della redazione e firma del progetto preliminare e definitivo di scavo archeologico, ivi inclusa la stima dei costi). Questo consentirà finalmente di inserire *ab origine* cifre congrue che, con opportuna sorveglianza nei confronti dei ribassi anomali in sede di gara sanzionati per legge¹², potrebbero non toccare livelli decisamente inaccettabili. Per affrontare in modo più deciso il problema delle gare al ribasso è, però, opportuno condurre anche un'azione a monte affinché le gare relative ai beni culturali siano escluse dal criterio del prezzo più vantaggioso.
2. Utilizzo della normativa inserita nel decreto Fornero sul lavoro laddove si stabilisce la necessità di agganciare il compenso minimo dei contratti Co.Co.Co. al corrispondente livello del CCLN¹³, come possibile elemento di calmiera nei confronti delle retribuzioni troppo basse;

¹¹ Art. 2.6. "È preciso dovere professionale dell'archeologo astenersi dall'accettare condizioni di lavoro e tariffe tali da ledere la dignità professionale propria e dell'intera categoria."

¹² Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 86 D.Lgs. n. 163/2006).

¹³ L. 2 giugno 2012, n. 92. Art. 63 (Corrispettivo) - "1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito (...) 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il

3. Recepimento ufficiale del tariffario da parte importanti soggetti di mercato quali grosse società, enti pubblici e lo stesso MiBAC; ciò contribuirebbe a conferire tratti di pubblicità e di consuetudine che rafforzerebbero il tariffario non solo come strumento di indirizzo, ma come punto di riferimento sostanziale.

Affinché il tariffario possa corrispondere al meglio agli obiettivi posti è necessario che esso sia integrato da una serie di aspetti che lo completino e lo rendano adatto a rispondere a differenti situazioni di mercato del lavoro. Le azioni che l'ANA intraprenderà saranno:

1. integrazione del tariffario a vacazione con la parte di tariffario a percentuale sul totale dei lavori

Per rendere lo strumento del tariffario sempre più adeguato è necessario procedere in tempi brevi alla conclusione della sua redazione, aggiungendo la parte dei compensi per le attività a percentuale sull'importo dei lavori e la definizione di costi specifici per alcuni elaborati standard. Questo aspetto appare urgente per la presenza dell'archeologo nella fase della progettazione, per quanto attiene la figura del direttore tecnico nelle OS 25 e la sua retribuzione sia in fase di cantiere, sia quando questo non è in attività (la figura dell'archeologo specializzato all'interno dell'OS 25 prevede infatti una presenza anche a prescindere dalla contingente attività lavorativa).

2. necessità di normare e quantificare la documentazione scientifica prodotta alla fine di uno scavo archeologico, di un censimento o di altra azione sul campo

Su questo può essere tenuto presente, come base, la serie di elaborati prescritti dal D.P.R. 207/2010, art. 245. L'importanza centrale di questo aspetto si è vista nel momento in cui il Format dell'archeologia preventiva ha imposto alcuni standard tanto alle Soprintendenze quanto ai professionisti, descrivendo le modalità dell'indagine e gli elaborati da consegnare. Questo rende assai più facile individuare le ore lavorative necessarie a portare a termine il lavoro rendendole esplicite e comprensibili al committente e facilitando in questo modo la stipula di un contratto su basi realistiche.

3. identificare costi standard per alcune attività particolari

A titolo esemplificativo si citano le criticità dell'archeologia subacquea (si veda § 1.3), per la quale i dati a disposizione consentirebbero una riflessione. È da tenere però ben presente che una cosa sono i **costi retributivi del lavoro**, sia che siano calcolati a vacazione o a percentuale, e che altra cosa sono **le spese legate alla realizzazione di un'attività**.

4. diffusione del tariffario

Indispensabile favorire azioni pubbliche e coordinate, inizialmente a livello nazionale e poi a livello locale, di presentazione e di diffusione del tariffario presso quanti più attori possibile, che vengano in contatto con le attività dell'archeologo nelle più diverse manifestazioni delle stesse. Importante è anche l'organizzazione di incontri ristretti con i referenti tecnici delle varie amministrazioni, società o altro, nei quali vengano chiarite nei dettagli le varie attività dell'archeologo e le motivazioni dei relativi compensi.

compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, **alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali** di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto". Le scelte possibili migliori sono fra il contratto dell'edilizia, avendo cura di individuare livelli non al di sotto del 5° e preferibilmente 6°, mentre il 7° può essere utilizzato per le attività di coordinamento; il contratto studi professionali, dove è espressamente inclusa la figura dell'archeologo, e il contratto di Federculture specifico per i lavoratori del settore culturale, turistico, ambientale e dello sport, utilizzato soprattutto per le figure impiegate nella gestione di musei, biblioteche, aree archeologiche, etc.

2.3 RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI

L'ANA deve nel prossimo triennio sviluppare sempre più le occasioni d'incontro con i rappresentanti degli enti territoriali, affinché gli uffici tecnici, soprattutto regionali, possano essere aggiornati sulla disciplina del Codice degli Appalti (D.LGS 263/2006) e sul format per la redazione del documento di valutazione archeologica preliminare. Come dimostra l'osservatorio sui bandi, che da due anni monitora tutti i bandi segnalati emessi dalla pubblica amministrazione riguardo lavori archeologici, spesso alla base di bandi scritti in modo lacunoso o addirittura con omissione dei lavori archeologici è l'ignoranza delle norme. È necessario informare ed educare i tecnici delle amministrazioni alle normative sugli archeologi creando importanti occasioni di incontro, convegni, workshop sul tema.

L'ANA si deve fare, inoltre, promotrice dell'abolizione degli elenchi di Soprintendenza, che per lungo tempo hanno permesso l'incontro tra il committente e l'archeologo, ma, a causa della loro scarsa trasparenza, hanno prodotto intollerabili forme di abuso, e della loro sostituzione con strumenti che consentano di fare incontrare committenza e professionisti, soprattutto attraverso la creazione, come per altre professioni, di elenchi pubblici/short list regionali, provinciali, comunali.

2.4 OSSERVATORIO SUI BANDI

Uno dei problemi più importanti del mercato delle professioni archeologiche è quello delle precarie e spesso avvilenti condizioni contrattuali proposte nei bandi e negli affidamenti di gara, da parte delle stazioni appaltanti, nei confronti di imprese esecutrici, cooperative archeologiche e archeologi professionisti. Ciò determina un circolo vizioso per il quale, pur di "accaparrarsi" una prestazione, i professionisti e/o le cooperative/ditte archeologiche coinvolte accettano di produrre offerte con ribassi anche del 50% sulla già bassa cifra iniziale, consolidando così un fenomeno di pesante crowding out di tutti quei professionisti che, per cercare di restare fedeli alla deontologia professionale, scelgono di non abbassare i costi delle proprie prestazioni al di sotto di una minima soglia di "decenza" (ad es. il 20%). Per provare ad arginare tale fenomeno, l'ANA ha istituito in varie regioni degli osservatori permanenti di bandi e avvisi per l'affidamento di incarichi di gara e ha prodotto un tariffario nazionale, con parametri di riferimento, customizzabili in base alle differenti realtà e peculiarità regionali del territorio italiano. Nondimeno, l'interazione con alcuni enti locali e P.A. è rimasta spesso elusa o difficoltosa, adducendo da parte di questi soggetti la giustificazione che i provvedimenti emanati sono –legislativamente ed amministrativamente – corretti, per cui legittimi. In alcuni casi, a nulla sono valse segnalazioni scritte della stessa ANA ai suddetti enti, con esplicite richieste di sospensione in autotutela dei bandi individuati (inclusa l'annessa richiesta di incontro per programmare nuove condizioni di ripubblicazione degli stessi avvisi pubblici). In altri casi, invece, le P.A. in questione hanno accettato di incontrare i nostri rappresentanti, pur non addivenendo ad un concreto soddisfacimento delle nostre istanze, perdurando così nell'affidamento di incarichi con i medesimi criteri delle volte precedenti. È pertanto opportuno ripensare le modalità di lavoro di questi osservatori, al fine di renderli più efficaci e visibili sul territorio. A tal fine l'ANA si impegna a realizzare una piattaforma digitale a gestione centralizzata (segreteria ANA nazionale a Roma, già in parte operativa in tal senso), che raccolga e renda visibili online tutte le segnalazioni provenienti da chiunque venga a conoscenza di un bando off-limits.

3. RAPPORTO CON L'UNIVERSITA'

3.1 L'ANA E GLI STUDENTI

Negli ultimi anni si sono intensificati i rapporti con il mondo studentesco universitario, il rapporto con gli studenti è stato visto positivamente come un serbatoio di fermenti a livello territoriale. Sulla base del principio che gli studenti di oggi saranno i professionisti di domani, l'ANA ha messo in campo una serie di incontri con gli studenti per spiegare loro la realtà del mondo del lavoro archeologico, fornendo loro un quadro che le istituzioni accademiche non si curano di fornire. L'ANA non intende sostituirsi nella didattica all'Università, quanto invece segnalarne le carenze, per pungolare le istituzioni accademiche a fornire gli strumenti formativi necessari ad affrontare le reali esigenze del mondo archeologico italiano di oggi. In questo, quindi, l'ANA si propone come supporto agli studenti nelle loro lotte per una didattica adeguata alle esigenze del mondo del lavoro e per fornire loro, fin dagli anni universitari, quella consapevolezza necessaria a svolgere in futuro correttamente la professione archeologica.

Per quanto attiene allo svolgimento della ricerca sul campo si evidenziano alcune condizioni di particolare criticità: gli studenti sono spesso senza retribuzione, ma soprattutto senza rimborso spese e senza un minimo di conoscenze relative alle normative sulla sicurezza in cantiere.

Pertanto l'ANA propone:

- il riconoscimento dello status di apprendista archeologo per gli studenti triennali;
- l'inserimento dell'educazione alla sicurezza all'interno delle attività didattiche di ogni cantiere scuola (tale corso va svolto da personale competente che abbia i requisiti a norma di legge);
- Il rimborso spese e/o l'indennizzo giornaliero per i cantieri scuola per studenti.

3.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Ad oltre sette anni di distanza dal varo della prima normativa che dava uno status di corso direttamente professionalizzante alla Scuola di Specializzazione in Archeologia, ben poco è stato fatto nella direzione indicata dalla norma (D.Lgs. 163/2006), che richiede precise competenze in materia di progettazione e direzione lavori, competenze che non rientrano negli attuali piani formativi accademici. Inoltre, considerato che il possesso di questo titolo di studio costituisce per legge la *condicio sine qua non* che consente l'accesso ad un ampio segmento del mondo della professione e visto che l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione in archeologia presenti negli Atenei italiani è a numero chiuso, l'ANA considera indispensabile attivarsi per spingere a riformare i piani di studio in un'ottica più proiettata verso la professione. Altrettanto importante appare uniformare criteri e modalità di accesso alle stesse Scuole, attualmente disomogenei e fortemente discrezionali, l'ANA quindi si attiverà per monitorare quelle circostanze che rischiano di tradursi in un'arbitraria diseguaglianza di opportunità di accesso a questo segmento del mondo del lavoro per i futuri professionisti del settore.

In questi ultimi decenni si è parlato della realizzazione di un *Policlino* dell'Archeologia, in cui Istituzioni, Università e Soprintendenze s'incontrano per curare i beni archeologici, formando nuovi 'medici dell'archeologia'. Volendo istituire un confronto tra Archeologia e Medicina, visto il prestito della nomenclatura, si evidenziano numerose discrepanze, non solo nel riconoscimento della professione, ma anche nella formazione. Le scuole di specializzazione archeologiche differiscono da quelle mediche poiché nelle prime gli allievi pagano tasse e non percepiscono un minimo onorario, né tantomeno vengono educati

a questo, nelle seconde gli *students* iniziano a capire il mondo lavorativo con uno stipendio minimo di 1800 euro mensili. Per ovviare, almeno parzialmente, a questa situazione l'ANA propone:

- lavori archeologici remunerati per specializzandi seguiti da archeologi professionisti, realizzati in collaborazione tra università e stazioni appaltanti;
- sostituzione delle tesine della scuola di specializzazione con elaborati che sintetizzano l'operato svolto nel corso dei lavori archeologici remunerati.

3.3 IL PERSONALE SCIENTIFICO INTERMEDIO INCARICATO.

Nella maggior parte dei casi, il personale universitario, sia di ruolo, sia titolare di contratto a tempo determinato, è insufficiente sia a ricoprire le figure cui è attribuito il coordinamento sul campo di un cantiere archeologico, sia a fornire il personale intermedio tra coloro che coordinano gli studenti. L'ANA ritiene necessario che il personale operante sia nei cantieri di ricerca, sia nei cantieri didattici, sia laureato e/o specializzato, o dottore di ricerca, dal momento che viene ad esso affidato un compito tale da richiedere competenze adeguatamente qualificate: saper condurre correttamente la ricerca e occuparsi della didattica. In moltissimi casi, i fondi a disposizione dei Dipartimenti non sono sufficienti a coprire le spese per la retribuzione di questo personale: i pochi fondi sono infatti in genere destinati a coprire le spese di tutte quelle operazioni indispensabili per l'impianto di un cantiere archeologico, senza che ne restino per garantire un'equa retribuzione a coloro che vi operano. In queste condizioni, lo svolgimento della ricerca universitaria ma, soprattutto e in primo luogo, lo svolgimento della didattica universitaria sul campo, vengono demandati ad una vocazione volontaristica. Molti archeologi, benché laureati, specializzati o addottorati, si adeguano a questa vocazione volontaristica, in base a considerazioni di opportunità in vista di eventuali vantaggi professionali e/o accademici che da tale volontariato potrebbero derivare. In questo circolo vizioso il volontariato rende possibile ricerca e didattica e contemporaneamente mina la corretta formazione di una coscienza professionale della nostra disciplina. L'ANA, preso atto, consapevolmente, di questa condizione si propone di suggerire azioni efficaci per superarlo.

3.4 L'ANA E IL MONDO ACCADEMICO

È ambizione di molti archeologi quella di poter svolgere attività di ricerca in seno al mondo accademico sia per periodi determinati, sia indeterminati (carriera accademica), l'ANA quindi ritiene opportuno che le modalità di selezione, per entrare temporaneamente o stabilmente all'interno degli enti di ricerca, siano dettate da principi di trasparenza, pari opportunità e merito e sprona, tutti gli archeologi ad azioni di vigilanza e segnalazione in questo senso, con particolare attenzione verso le procedure dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

4. GLI ARCHEOLOGI E LA SOCIETÀ'

4.1 INVESTIRE NELL'ARCHEOLOGIA

È forte auspicio dell'ANA che il settore dell'archeologia e più in generale dei Beni Culturali subiscano un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, in termini di risorse umane ed economiche ad esso destinate. Per quanto riguarda queste ultime è necessario allinearsi ai parametri degli altri paesi europei che prevedono investimenti compresi tra 3 e 6 € annui per abitante, ossia tra i 150 e i 300 milioni di euro, cifra che dovrebbe garantire la diagnostica archeologica e la prevenzione di base. Si tratta di investimenti che, adeguatamente gestiti, produrrebbero un elevato ritorno in termini sia occupazionali diretti ed indiretti, sia di crescita civile ed economica del Paese. Agli organi tecnici del MiBAC devono essere affidati precisi compiti di indirizzo in materia di gestione dell'archeologia. In una visione moderna della tutela, in cui i costi della stessa non sono più centralizzati nelle voci del bilancio ministeriale, tali compiti di indirizzo sono essenziali per evitare difformità ingiustificate nelle scelte nelle diverse aree del Paese. Perché questo non si traduca in una politica dirigistica, gli organi tecnico-scientifici devono essere aperti alle più rappresentative associazioni professionali, dei consumatori e degli enti locali di ciascun settore, per garantire una maggiore osmosi fra tali organi e i cittadini, scongiurando il rischio di autoreferenzialità delle decisioni che vengono prese in seno a questi organi.

4.2 ARCHEOLOGIA E BENI COMUNI

Il concetto di beni comuni¹⁴, discusso da più parti e con diverse impostazioni teoriche, comprende sicuramente i beni culturali¹⁵, e in essi quelli archeologici. La relazione fra la natura pubblica dei beni culturali e quella dei beni comuni è in grado di esprimere e far cogliere una dimensione ed una trasformazione storica di eccezionale importanza che sta attraversando il nostro tempo, densa di conseguenze teoriche e pratiche nella natura stessa del 'fare archeologia' e del territorio.

¹⁴ I beni comuni designano, secondo Elinor Ostrom, "quei beni che ogni individuo condivide e sfrutta insieme ad altri esseri umani" che "comprendono sia sistemi naturali che sistemi creati dall'uomo" e il godimento dei quali è legato a categorie economiche come la non esclusività e la non rivalità nell'uso (Ostrom E. 2006, *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative della comunità*, Marsilio, Venezia). Stefano Rodotà li inquadra come "le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati". «Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi le altre acque; l'aria (...) i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». A questi vanno naturalmente aggiunti i beni immateriali. (Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) - Proposta di articolato http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47624)

¹⁵ Il termine "bene culturale" entra in uso negli anni '50 del Novecento e si impone progressivamente nella legislazione rispetto al termine "cose" seguito dall'attribuzione tipologica dell'interesse (storico, artistico, etc.) della Legge 1089/1939. È in qualche modo parallelo, nella possibile lettura economicistica del sostantivo, a "patrimonio", che dà una indicazione più generale. Non è infondata perciò la critica di chi coglie una tensione, sino ad una possibile contraddizione, fra l'aspetto "fuori mercato" dell'oggetto o del monumento vincolato, e un termine come "bene" che rimanda ad un'economia e ad una società tradizionalmente caratterizzata dalla sfera del mercato. Va però osservato che nella definizione giuridica, se è vero che sono beni, per il Codice Civile italiano, soltanto «le cose che possono formare oggetto di diritti» (art. 810), e quindi entità – sulla scia della stessa tradizione romana (*bona* o *res*) – legate alla ricchezza e in grado di far accedere a possesso o proprietà, è altrettanto vero che nulla vieta di declinare la sfera del possesso e/o della proprietà come pubblica o comune, e non solo privata. In tal senso, sarebbe non solo consigliabile per una questione di comunicazione, ma anche sostenibile il mantenimento del termine, declinandolo per l'appunto nella sfera pubblica e comune.

È assai probabile che la fase storica dei beni culturali come beni pubblici, apertasi fra Ottocento e inizi Novecento, si stia esaurendo¹⁶. L'acquisizione progressiva della dimensione pubblica del patrimonio culturale e paesaggistico ha sviluppato un sistema di tutela che – per quanto debitore di logiche centraliste e antiquarie percepibili ancora oggi negli apparati giuridici e nell'organizzazione territoriale – ha costruito una rete di assoluta avanguardia ed elevati standard scientifici, al quale hanno dato un contributo decisivo grandi personalità. Oggi la strutturazione prettamente centralistica in Sedi centrali e Organi periferici (le Soprintendenze), apparentemente temperata dall'istituzione delle Direzioni Regionali, non regge più a causa dell'aumento vertiginoso dei beni da governare e dal maggiore riconoscimento di essi, portato da

- crescita generale della scolarizzazione del Paese;
- costituirsi di istituzioni di ricerca, formazione e tutela¹⁷;
- richiesta di maggior partecipazione diretta da parte dei territori e delle comunità residenti;
- nascita di nuove forze cognitive professionali;
- incremento del tempo libero da dedicare alla cultura e al paesaggio.

Queste cause, pur nel significativo indebolimento portato dalla carenza cronica di finanziamenti e dal mancato turnover nelle figure lavorative del MiBAC (che certamente rende drammatica l'inadeguatezza della struttura: in certe Regioni si contano, in carico potenziale, centinaia di monumenti a funzionario), portano ad una impossibilità gestionale che rende necessaria la messa a punto di un nuovo modello di tutela, gestione e valorizzazione, nel quale inserire la nostra professione. Peraltro sappiamo che non è sufficiente la pur indispensabile vincolistica, ovvero la tutela mediante vincolo diretto e indiretto di monumenti e porzioni territoriali, a rendere realmente pubbliche le risorse culturali e paesaggistiche: un patrimonio diventa tale se comprensibile, condivisibile e gestibile direttamente. La tutela, inoltre, comporta dei costi elevati, che risultano sostenibili solo se questa si accompagna ad un alto grado di consenso culturale e sociale. La ragion d'essere dell'archeologo deve, quindi essere legata alla produzione di un'identità culturale, non alla superabile archeologia di scavo. L'ANA deve quindi adoperarsi per produrre quel consenso sociale necessario a sostenere i costi della cultura. La possibilità data dall'intervento delle comunità istituzionalmente costituite come tali nella gestione diretta dei loro beni, naturalmente entro norme giuridiche valide in tutto il territorio nazionale, è l'unica risposta possibile ai problemi di governo dei beni culturali. Il governo tramite nuove forme di gestione degli stessi da parte delle comunità stanziate nei territori risolve la richiesta di efficienza, dà possibilità di lavoro, risponde alle domande di conoscenza e gestione complessiva poste dal patrimonio e dalla nostra società.

4.2.1 Territorio bene comune

E' lo stesso territorio, contenitore del complesso dei beni comuni, ad essere leggibile come bene comune di tipo complesso. In esso convergono diverse professionalità, competenti sui vari saperi legati al territorio stesso ed ai suoi beni, sino a trovare oggi forme di integrazione nel "territorialismo", luogo di relazioni cognitive fra archeologi, urbanisti, storici dell'arte, architetti, geografi, demotnoantropologi, etc..

¹⁶ Si è sviluppata giuridicamente attraverso le leggi 1089 e 1497 del 1939, gli adeguamenti della Legge 431 del 1985 e della 490/1989, sino all'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; dal punto di vista istituzionale, l'evoluzione si è snodata dal Ministero dell'Educazione prima e della Pubblica Istruzione dopo, sino alla nascita nel 1975 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, diventato nel 1998 dei Beni e delle Attività Culturali.

¹⁷ Non sembra essere un caso se storicamente l'accesso all'istruzione di strati allargati di popolazione nel paese e le relative battaglie, in parallelo con le rivendicazioni operaie e sui diritti civili della fine degli anni Sessanta, viene seguito dopo sei anni (quasi un ciclo universitario!), dalla nascita del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dallo sviluppo innovativo degli istituti di ricerca universitari nel campo delle Lettere e dell'Antichistica.

Il territorio, insieme dei beni comuni come storicamente si sono depositati e intrecciati con l'ambiente, ha la forma visibile del paesaggio, dimensione oggetto di tutela, aspetto di grande complessità contestuale e narrativa, che contiene, formalmente ormai da 29 anni, le zone di interesse archeologico (Legge 431/1985, altresì nota come 'Legge Galasso'). L'archeologia, nel paesaggio, costituisce anche un forte elemento di identità, e tale caratteristica è decisiva nella stessa composizione e definizione del paesaggio e delle comunità relative, come indica la Convenzione Europea del Paesaggio, recepita dallo Stato italiano e inserita nel Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici; il quale a sua volta, ben interpretando il dettato costituzionale e in particolare l'art. 9, insiste sulla relazione fra bene culturale, paesaggio e identità. Il ruolo degli archeologi in questo nuovo assetto di soggetti che governano il territorio è di eccezionale importanza, e in parte già operante: ci riferiamo ad esempio, ai Piani Territoriali Paesistici, previsti peraltro nel governo del paesaggio dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 135), e, comune per comune, ai Piani Urbanistici Comunali; all'accesso alla progettazione, a partire da quella preliminare, ormai nel Codice degli Appalti (si veda la Verifica preventiva dell'interesse archeologico), alle Valutazioni di Impatto ambientale. E, in maniera potenzialmente vastissima, agli interventi nel sistema museale territoriale, negli eventi culturali, in linea generale nei processi di valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico. Questo legame fra beni comuni, sia come matrice (il territorio) che come tipologie precise (i beni archeologici nel nostro caso) è l'unica possibilità di evitare una deriva privatistica del nostro patrimonio, recuperando nel governo dal basso delle comunità, iniziando dall'impiego delle norme urbanistiche e sviluppando la professione di archeologo al servizio delle comunità territoriali con una potenziale, importante risposta lavorativa. Il passaggio a "bene comune" e le conseguenze operative nel territorio nazionale sono la trasformazione storica, in senso più pieno e coerente, del concetto di natura pubblica del bene culturale. Gli archeologi professionisti di per sé, agendo nel territorio bene comune, allargano finalmente in maniera organica la stessa tutela, risolvendo di fatto in senso sociale l'aporia storica pubblico/privato in questa fase di crisi del sistema.

4.3 ARCHEOLOGIA E CITTADINANZA

In molti paesi europei, di pari passo con l'accelerazione della crescita edilizia ed infrastrutturale, si è costruita una rete di tutela del patrimonio culturale, le cui maglie non sono costituite solo dalle istituzioni pubbliche, nazionali o locali, ma anche dalle imprese dei professionisti del settore, dalle organizzazioni del volontariato, nonché dalla cittadinanza attiva, insostituibile sentinella nelle politiche di difesa del territorio. In Italia per circa mezzo secolo la tutela dei Beni Culturali è stata fondata su di un impianto legislativo che ne faceva una prerogativa esclusiva dello Stato, frenando qualsiasi tentativo di rinnovamento che potesse minimamente apparire eterodosso o che, introducendo nel sistema altri attori, minacciasse di sottrarre prerogative ai funzionari di Stato. Dai primi anni '90 lo Stato ha, poi, progressivamente "esternalizzato" in tutti i settori, compreso quello dei beni culturali, ma senza costruire un quadro di regole chiare e trasparenti. Oggi occorre pensare un nuovo approccio al patrimonio culturale, basato non più su uno statalismo centralista, né su un oligopolio privato, ma su una pluralità di soggetti, ciascuno con le sue competenze e prerogative, per condividere la tutela e la gestione del patrimonio archeologico italiano. L'archeologia può assolvere una funzione socialmente molto rilevante divenendo uno strumento per recuperare i rapporti sociali, intergenerazionali ed il legame tra le genti ed il proprio territorio, di cui il patrimonio archeologico costituisce nient'altro che la memoria storica materiale. Proprio nel confrontarsi con la collettività l'archeologia scopre la propria più importante funzione sociale ed educativa, come disciplina a servizio della ricostruzione, della tutela e della diffusione del proprio territorio e della propria città, della sua storia e della memoria collettiva. Processo da cui dipenderà la formazione di futuri cittadini responsabili, consapevoli dell'importanza della tutela del patrimonio culturale. Per consentire la ricostruzione del legame tra comunità e patrimonio culturale e ridare ad esso funzione educativa, i professionisti del patrimonio culturale devono, tuttavia, essere capaci di fungere da mediatori culturali tra il patrimonio e le sempre più varie tipologie di pubblico.

4.4 ARCHEOLOGIA E TURISMO

Bisogna entrare nell'ottica del bene archeologico inteso come patrimonio comune non solo perché detentore delle radici di una comunità, ma anche perché va inteso come nuovo volano dell'economia. È necessario inquadrare i beni archeologici come punto di partenza per la piccola e grande economia del turismo archeologico, che in Italia manca del tutto o è gran parte allo stato primordiale. Il bene archeologico deve diventare un'attrattiva turistica, che porta proventi per il sostentamento del sito o monumento archeologico o consente di effettuare investimenti dal punto di vista delle strutture ricettive, della comunicazione e della ricerca archeologica stessa. Un altro punto da focalizzare è la realizzazione di una rete culturale tra i beni archeologici di un determinato territorio: è necessario che gli amministratori locali mettano in rete insieme i beni culturali senza campanilismi, creando percorsi storico archeologici che inducano i turisti a visitare i siti appartenenti all'intero sistema piuttosto che a un singolo centro cittadino. Solo in questa maniera il turista verrà condotto per mano a ripercorrere la memoria storica e l'identità di quel territorio, mediante le testimonianze archeologiche. Qualcosa di simile sta prendendo forma in parte con l'istituzione di ecomusei territoriali, che abbracciando ambiti differenti quali il paesaggio, l'ambiente, la storia, l'arte, il territorio, pone il turista in diretto contatto con i beni comuni, consentendone una diretta fruizione. È, dunque, necessaria una rivoluzione del pensiero: da bene archeologico statico a bene archeologico dinamico e a diretto contatto con il territorio e con l'uomo. In questa nuova dimensione del turismo archeologico un ruolo chiave deve essere affidato all'archeologo sia come professionista capace di creare questa nuova realtà, sia come accompagnatore del turista all'interno di questa nuova esperienza, per questo l'ANA ritiene fondamentale creare criteri d'accesso preferenziali alla professione di guida turistica.

4.5 ARCHEOLOGIA IN COMUNICAZIONE

Risulta ormai evidente la necessità di una corretta comunicazione dell'archeologia, da parte di chi fa archeologia, nei confronti di un'opinione pubblica in prevalenza disinformata, se non male informata. Un'attività di informazione da parte di chi fa archeologia dovrà avere come obiettivo tanto il comunicare il contenuti della propria disciplina, quanto il comunicare i contenuti della propria professione. Questa attitudine dovrà accompagnare le ultime tappe del riconoscimento professionale, poiché essa è fondamentale per l'attuazione di una politica economica del patrimonio culturale, dal momento che la disinformazione dell'opinione pubblica riflette l'inerzia e l'inadeguatezza dei livelli politici decisionali, ma a sua volta le rinforza. Comunicare efficacemente serve a ridurre la proporzione di chi pensa che l'archeologia sia un oggetto esotico da mettere in vetrina, acquistandolo sul mercato clandestino; serve a far capire che le ricerche archeologiche non sono un'improduttiva perdita di tempo; serve a far capire che la tutela e la valorizzazione non sono un'attività contemplativa senza ritorno economico e socio-culturale, ma che esse sono, al contrario, parte integrante della fruizione e dello sviluppo del proprio territorio e dei rispettivi beni comuni. Comunicare servirà pertanto a creare un contesto in cui chi deve operare a livello politico decisionale si sentirà insieme sollecitato e legittimato ad agire.

L'ANA per svolgere una corretta informazione si attiverà per dotarsi di:

1) un organismo di monitoraggio rispetto a tutto ciò che emerge nei diversi piani comunicativi che interessino l'archeologia: dalle notizie giornalistiche, alle produzioni di vario tipo caratterizzate da intenti divulgativi. Il compito di tale organismo sarebbe quello di intercettare le notizie e le produzioni divulgative, su tutti i tipi di mezzi di comunicazione di massa, giorno per giorno, allo scopo di valutarne i contenuti e i modi in cui essi vengono offerti, in funzione di un eventuale intervento competente;

a) l'organismo di monitoraggio potrà essere turnato e composto di socie e soci cui verrà affidato singolarmente un gruppo di soggetti mediatici da monitorare;

b) ogni componente si potrà rivolgere per consulenza a coloro che, tra socie e soci, siano più competenti nel tema di volta in volta interessato dal monitoraggio.

2) un organismo che svolga il compito di agenzia di comunicazione, proponendosi come interlocutore competente e fonte affidabile rispetto ai mezzi di comunicazione di massa e ai diversi soggetti mediatici (testate giornalistiche, reti radiofoniche e televisive, case editrici non specialistiche) attraverso il quale approntare una strategia attiva della corretta comunicazione archeologica: la composizione di questo organismo e il suo funzionamento potrebbero ripetere composizione e funzionamento dell'organismo di monitoraggio.

4.5 ARCHEOLOGIA E VOLONTARIATO

Per volontariato s'intende una forma gratuita di attività archeologica, promossa dalle associazioni "archeologiche" e in alcuni casi dalle Università. Nell'era dell'archeologia preventiva e del progresso della professione archeologica l'ANA non può accettare che tali forme sostituiscano le prestazioni lavorative dal momento che avviliscono la professione e la pongono alla stregua di un hobby. Inoltre la rassegnazione a tali realtà riporta indietro negli anni la figura dell'archeologo e non fa chiarezza sulla tutela dei beni archeologici. Tuttavia il settore dei Beni Culturali e nello specifico dell'archeologia è, da svariati decenni, anche il mondo in cui si registra la fattiva presenza di un forte volontariato ben organizzato. Il fenomeno è andato sempre più aumentando forse per la mancanza di un riconoscimento pubblico della professione, forse perché all'archeologia è ancora associata un'idea, ormai vecchia, d'avventura e di scoperte favolose. I volontari sono stati fondamentali per la salvaguardia del patrimonio archeologico e hanno svolto un ruolo di primo piano. Negli ultimi anni, però, forse anche a causa della sempre più pressante crisi economica il volontariato ha eroso e varcato i confini del mondo del lavoro professionale, sostituendosi, in alcuni casi, ai professionisti. Contemporaneamente proviene dal mondo del volontariato una forte esigenza di regolamentazione ed in alcuni casi di autoregolamentazione. Accanto a situazioni positive come quelle legate all'avvicinamento dei più giovani e dei bambini all'archeologia svolta da molti gruppi archeologici sono nate e ingigantite anche situazioni del tutto negative in cui grandi associazioni di "volontari" con molti fondi e importanti entrate presso i funzionari della Soprintendenza si sostituiscono ai professionisti e cominciano a chiedere un riconoscimento che le istituzionalizzi. Inoltre bisogna sottolineare la sempre più larga diffusione della pratica del metal detecting; ogni fine settimana centinaia di migliaia di amatori aggrediscono un territorio per nulla protetto. Ad esempio la mancanza di norme chiare sul fenomeno consente la graduale e sempre più aggressiva erosione dei campi di battaglia della Prima e Seconda guerra mondiale che non sono adeguatamente tutelati e che dovrebbero essere invece oggetto d'indagine da parte dei professionisti come avviene all'estero, dove l'intervento archeologico si esplica ben oltre il periodo medievale raggiungendo almeno la metà del XX sec. È quindi ormai ineludibile regolamentare il mondo dei volontari. Assieme al riconoscimento pubblico della professione di archeologo e alla ratifica della convenzione de La Valletta anche il volontariato dovrà trovare le sue regole e le sue procedure uniformi su tutto il territorio nazionale. È necessario infatti chiarire quali siano le zone d'intervento dei volontari e dare la possibilità ai professionisti di guardare a loro come una risorsa e non come un competitore nel mondo del lavoro. In un quadro in cui anche le comunità locali potranno decidere e partecipare alla tutela, valorizzazione e conoscenza del patrimonio archeologico anche i volontari troveranno i limiti e gli ambiti di loro competenza. Vanno promossi congressi, manifestazioni e/o flash mob nei quali l'ANA spieghi al mondo dei volontari le attuali leggi relative all'archeologia preventiva, alla tutela e alla Convenzione europea de La Valletta. Il volontariato va riequilibrato verso una promozione comunitaria del territorio, nei quali i cittadini mediante le associazioni archeologiche mettono in risalto i beni archeologici attraverso manifestazioni culturali, enogastronomiche,

musicali, teatrali che trasformino il bene da monumento, nel senso classico e istituzionale, a patrimonio comune da usufruire verso una economia dei beni culturali. È necessario applicare all'interno del sistema di produttività nazionale un modello economico dei Beni Culturali, basato su un processo di sussidiarietà circolare composto da Società Civile, Stato e Privato, in cui questi tre protagonisti collaborano tra loro al fine di dar vita a una nuova economia. Per attuare tale modello è possibile realizzare alcuni momenti di confronto, una piattaforma di interazione e scambio tra ANA e Forum Nazionale del Terzo Settore e testate giornalistiche specialistiche quali "Vita", che ha lanciato recentemente il convegno nazionale del volontariato dei beni culturali italiani; bisogna stabilire una progettualità comune, in cui ciascuno svolga le proprie funzioni in base alle legittime competenze possedute, senza divenire, come spesso è accaduto in passato, strumento per "risparmiare" sull'onorario dei professionisti. Si propone quindi anche una Legge sul metal detecting. La legge dovrebbe obbligare gli hobbysti all'iscrizione a un albo della Soprintendenza (come già a Bolzano), con pagamento annuale, con obbligo di corso propedeutico con esame e corso di aggiornamento periodico sui Beni Culturali tenuti dagli stessi archeologi. Inoltre vanno redatte delle mappe di rischio per indicare in quali zone è vietata la ricerca. Infine si deve cercare di fare approvare allo Stato Italiano il documento di Boston, che regola l'uso del metal detector, oltre a una serie di norme che il cercatore deve tenere bene in mente e che vengono illustrate nei corsi (ad esempio: non scavare sotto l'arativo; non scavare la stratigrafia di siti non vincolati ma messi in luce dall'erosione).

5. ARCHEOLOGIA 2.0

Da più di 20 anni si parla del binomio archeologia/informatica in convegni, contributi, workshop e altro. Ormai parlare di archeologia informatica o digitale non ha senso, l'informatica e il digitale fanno parte del nostro quotidiano: giornalmente usiamo smartphone, tablet, pc e utilizziamo la rete per lavoro o altro. Il grado di alfabetizzazione informatica, soprattutto delle generazioni più anziane, è però ancora insoddisfacente e anche tra le giovani generazioni si notano dei preoccupanti gap nell'uso delle tecnologie informatiche. Purtroppo lo stesso mercato del lavoro non favorisce l'utilizzo delle tecnologie digitali, o quanto meno non in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; all'archeologo è ancora troppo spesso richiesto di fornire documentazione cartacea del proprio lavoro secondo vecchi schemi o modi datati di fare archeologia. Se nel campo dell'archeologia preventiva si sta collaudando un buon regolamento per la redazione della VIArch, per quanto riguarda lo scavo archeologico permangono delle lacune. Stiamo aspettando il promesso aggiornamento delle schede ministeriali (cartacee US, USM ecc.) e l'effettivo collaudo del recentemente pubblicizzato SIGEC da parte dell'ICCD.

L'ANA è, pertanto, consapevole della presenza di sacche di arretratezza informatica e si impegna a proporre massicce campagne di alfabetizzazione informatica legate all'uso del GIS, dei database, delle schede MODI, delle schede di catalogo rivolte soprattutto ai professionisti, affinché anche la competenza informatica diventi uno strumento tramite il quale affermare la professione.

L'ANA auspica anche il recupero di grandi sistemi di interoperabilità dei dati GIS archeologici nazionali, magari in accordo con gli uffici tecnici regionali, come quella pensata nel corso delle due commissioni SITAN e poi naufragata, nelle quali far confluire in forma semplice una serie di dati minimi sulle indagini archeologiche, che possano permettere

- 1) il controllo immediato del rischio archeologico relativo all'area, interessata da un'opera pubblica sia per l'ente appaltatore, sia per l'archeologo incaricato di redigere una VIArch;
- 2) la quantificazione diretta del patrimonio archeologico potenziale su scala regionale.

L'eventuale istituzione di questo genere di progetti su scala regionale o nazionale, deve, vedere, però, il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, visto che questi hanno una ricaduta sui professionisti archeologi sia come produttori di dati, sia come utilizzatori.

5.1 POLITICHE DI OPENNESS: OPEN ACCESS, OPEN DATA

Archeologia 2.0 è, però, un termine legato non solo all'evoluzione informatica, ma, sulla scia del web 2.0, anche alle nuove istanze partecipative delle rete. L'ANA vuole, quindi, favorire delle politiche di openness tra i suoi soci. Scopo di queste politiche è quello di incoraggiare una comunità archeologica aperta al libero scambio e alla condivisione, consapevole che solo un cambio di mentalità rispetto ad una tradizione profondamente individualista e "proprietaria" può consentire un miglioramento delle condizioni di lavoro dell'archeologo. Superando il tradizionale modo di pensare secondo il quale chiuso è sempre il prossimo, l'ANA vuole spingere i propri soci a sperimentare politiche di apertura in modo da creare un circolo virtuoso nel quale apertura chiami apertura.

A tale proposito s'intende favorire l'utilizzo di politiche open. Con open s'intende accessibilità senza filtri (password, accessi differenziati, etc.) attraverso la rete e libero utilizzo, non per questo privo di diritti o gratuito. Con **Open Access** intendiamo la libera disponibilità online di contenuti digitali creativi che riguardano la conoscenza e che possano essere liberamente utilizzabili.

Con **Open Data** si intendono dati digitali grezzi, liberamente e tempestivamente accessibili *online* (senza restrizioni di accesso), machin-readable, pubblicati in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più usati dalla collettività digitalizzata, liberi da licenze che ne limitino l'uso. Questo vuol dire che agli open data non possono sottendere copyright né tantomeno brevetti che possano limitarne l'accesso, l'uso e il riuso. In campo archeologico i dati primari o grezzi sono i dati archeografici prodotti in seno a un'indagine, vale a dire la documentazione grafica, fotografica, compilativa e la quantificazione dei reperti mobili, ed estendendo il concetto, la letteratura grigia, cioè tutti gli elaborati tecnici prodotti (relazioni preliminari).

Politiche Open Access (OA)

Partendo dal presupposto che le indagini archeologiche da un lato riguardano beni comuni, dall'altro sono finanziati con soldi pubblici in maniera diretta e/o indiretta e che, quindi, i risultati delle indagini archeologiche devono essere restituiti a tutta la comunità, l'ANA s'impegna a pubblicare come open access le proprie riviste e gli atti dei propri convegni e invita i soci a pubblicare su riviste che attuino politiche di open access (gold road) e ad adoperarsi per diffondere i propri articoli su reti sociali, archivi istituzionali, archivi personali (green road). A tale proposito l'ANA cercherà di aumentare nei propri soci la consapevolezza dei propri diritti in quanto autore e, in particolare, di cosa significhino una cessione totale o parziale dei propri diritti d'autore anche per ciò che concerne la stipula di contratti e incarichi di lavoro. L'ANA si impegna, inoltre, a favorire anche presso il MIBAC l'apertura verso politiche open access.

Politiche Open Data (OD)

Partendo dal presupposto legale che l'autore della documentazione archeografia sia esclusivamente l'archeologo che l'ha redatta/prodotta e che quindi sia nei propri diritti quello di pubblicare liberamente tale documentazione, dal presupposto di archeologia come bene comune, già evidenziato per le politiche open access, dal presupposto della collaborazione come elemento necessario ad un migliore e più corretto svolgimento del proprio lavoro e dal presupposto che i dati liberi siano il codice sorgente dell'archeologia e, quindi, uno strumento necessario al miglioramento della pratica archeologica a livello professionale, di ricerca e di tutela, l'ANA si impegna nello sviluppo di politiche open data in archeologia ed invita i propri soci ad adoperarsi in questa direzione. Infine l'ANA cercherà, per quanto di sua competenza, di sensibilizzare il MiBAC ad una maggiore apertura dei dati tenendo presente gli obblighi previsti nel Decreto Crescita 2.0 (Agenda Digitale). L'ANA è consapevole che una vera politica open data si possa fare attraverso la diffusione di dati in formati aperti, pertanto s'impegna nel promuovere nei propri soci una maggior consapevolezza nell'utilizzo di software non proprietari (open source).

Per quanto riguarda le licenze, nell'ottica del massimo riutilizzo dei dati archeologici, l'ANA consiglia l'utilizzo di licenze, che da un lato consentano la corretta attribuzione a chi ha prodotto e diffuso i dati, e dall'altro permettano un uso commerciale adeguato alle esigenze professionali, come le Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA (o licenze equivalenti).